

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Il Progetto di Legge regionale è articolato in 4 Titoli e 18 articoli: il primo Titolo è inerente alle disposizioni generali; il secondo è relativo alle disposizioni per i settori dell'autotrasporto, delle movimentazioni merci e dei servizi complementari; il terzo Titolo riguarda le disposizioni per il settore del facchinaggio e dei servizi complementari; il quarto è relativo alle disposizioni finali.

Dal presente progetto di Legge non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Analisi degli articoli:

Art. 3 Promozione della legalità

Al fine di favorire la legalità nei settori di autotrasporto di merci per conto terzi e in conto proprio, di attività di facchinaggio, di attività di movimentazione delle merci e servizi complementari, ivi compresi i servizi di logistica, a committenza pubblica e privata, la Regione promuove iniziative divulgative, informative e formative, e supporta la realizzazione di progetti nell'ambito di accordi e intese con gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali.

Le iniziative divulgative, informative e formative non costituiscono ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto contenute all'interno delle risorse già allocate sui programmi di spesa relativi alla comunicazione e formazione.

Art. 4 Promozione della responsabilità sociale delle imprese

Non si prevede la concessione di contributi alle imprese dei settori coinvolti ma, al fine del perseguimento della legalità, si introduce la responsabilità sociale delle imprese quale ulteriore criterio di valutazione delle medesime nella partecipazione a bandi per l'assegnazione di contributi.

Art. 5 Interventi formativi

La Regione promuove iniziative di informazione e formazione, anche in collaborazione con altri soggetti, volte a diffondere tra i lavoratori, compresi i soci lavoratori di società cooperative, la conoscenza, la diffusione e l'applicazione di condizioni regolari di lavoro.

Tali iniziative informative e formative non costituiscono ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto contenute all'interno delle risorse già allocate sui programmi di spesa relativi alla comunicazione e formazione.

Art. 6 Elenco di merito degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari

Non si prevede la concessione di contributi alle imprese dei settori citati nel titolo dell'articolo, ma l'iscrizione volontaria all'Elenco di merito diventa ulteriore criterio di

valutazione delle medesime imprese, o presupposto per ulteriori misure premiali, nella partecipazione a bandi per l'assegnazione di contributi.

Art. 7 Consulta

La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale. La partecipazione alle sedute della Consulta non comporta la corresponsione di alcun compenso o rimborso di qualsiasi natura.

Art. 9 Funzioni della Regione in materia di controllo e monitoraggio della regolarità dell'autotrasporto

L'articolo definisce le funzioni della Regione in materia di controllo e monitoraggio della regolarità dell'autotrasporto di merci, anche attraverso le funzioni di osservatorio e le attività di acquisizione, monitoraggio ed elaborazione dati che sono svolte dalle strutture regionali competenti.

Art. 10 Sistema informativo

Lo svolgimento delle funzioni di osservatorio, per la condivisione di dati utili per il controllo della legalità di cui all'art. 9, è attuato attraverso il sistema informativo-informatico regionale e non determina ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12 Misure per la sicurezza nelle aree di sosta per veicoli pesanti

Gli accordi previsti nel presente articolo non sono onerosi.

Art. 14 Cooperazione per il contrasto di forme irregolari di utilizzo dei lavoratori. Potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo.

Le attività per la condivisione di dati utili per l'ispezione ed il controllo, implementate attraverso la piattaforma telematica, sono sviluppate attraverso il sistema informativo-informatico e telematico regionale e non determinano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Gli accordi previsti nel presente articolo non sono onerosi.

Art. 16 Criteri per la redazione dei bandi

Non si prevede la concessione di contributi alle imprese di facchinaggio e di servizi complementari, ma si introducono esclusivamente criteri di valutazione delle medesime nella partecipazione a bandi per l'assegnazione di contributi.